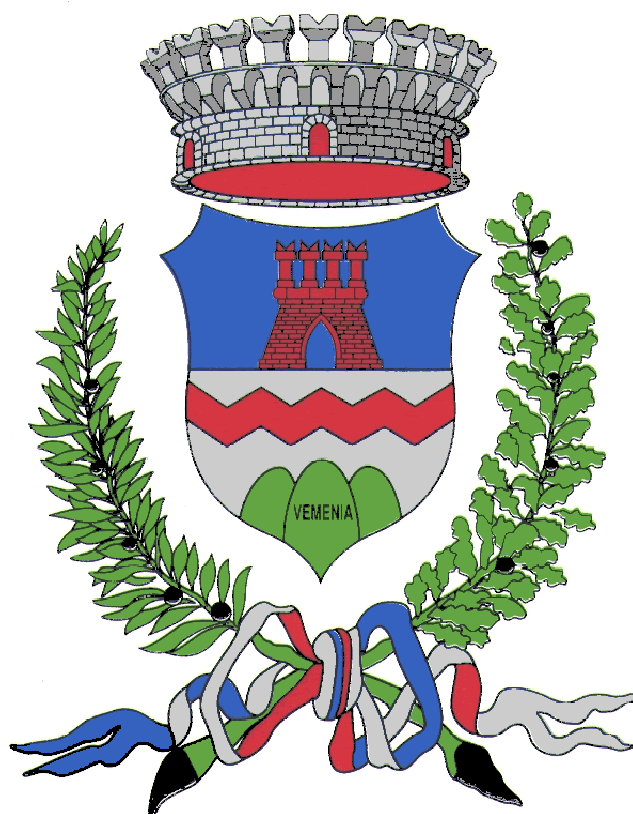




Città di Omegna

Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

1. Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 409 del 30.5.1994
2. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 113 del 30.10.1955
3. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 9.6.2003
4. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 28.6.2006
5. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 97 del 29.11.2007
6. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 14.11.2018

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (allegato A) e dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 (allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento e dall'articolo 10, comma 2 della legge 2.4.2007 n. 40;

Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simile esercitate il luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS, aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3) Con il termine "acconciatore" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro trattamento complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni simili.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 (allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 2 – Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista

Abrogato.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'attività

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di

lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio;

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti della FF.AA. e simili, semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento;

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, essere muniti di idonea servizio igienico e avere accesso indipendente.

5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

- a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria; tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1;

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426.

Articolo 4 – Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa – compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio – società infrasettoriali

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero di soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;

5) ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa;

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono esser svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa;

7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo o donna congiunta con quella di estetista;

8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo o donna ed estetica di cui, rispettivamente, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento, può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta con quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

Articolo 5 – Dichiarazione di inizio attività

L'esercizio di:

nuove aperture, trasferimenti e subingresso della attività di ACCONCIATORE di cui alle leggi 23.12.1970 n. 1142, 14.02.1963 n. 161 e 17.08.2005 n. 174 e l'attività di ESTETISTA di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive, al quale compete l'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione professionale ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

Articolo 6 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna, Estetista

Abrogato.

Articolo 7 – Criterio di misurazione delle distanze

Abrogato.

Articolo 8 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista

Abrogato.

Articolo 9 – Superficie minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.)

- a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio; in caso non si prevista la sala di attesa la superficie minima del locale lavoro deve essere aumentata di mq. 4;
- b) Estetisti mq. 14 ovvero mq. 6 qualora il trattamento riguardi solo il viso e le mani;

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa;

3) Nel caso di trasferimento dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui ai precedenti paragrafi a) e b) del 1° comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 10;

Articolo 10 – Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati dagli addetti, di nuova istituzione

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista, ancorché in possesso di abitabilità/agibilità, devono avere requisiti dimensionali igienici e impiantistici di seguito indicati::

- a) altezza non inferiore a quella prevista dal D. M. 05.07.1975 e s.m.i. fatti salvi i casi in cui devono essere applicate le specifiche norme relative agli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/1956, D. Lgs. 626/1994 e s.m.i.);
- b) superficie areo-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; in casi particolari di difetto e/o mancanza dei predetti valori a discrezione del competente servizio dell' ASL, può essere ammesso o prescritto un sistema di aerazione e/o illuminazione artificiale; dove l'illuminazione naturale è insufficiente, è indispensabile ricorrere ad illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956 art. 10);

2) I servizi igienici interni all'esercizio, in numero e posizione adeguati, sia all'esigenza di riservatezza e confort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia, devono essere inoltre dotati dei seguenti requisiti:

- a) pavimento in materiale liscio, non sdruciolevole, solido, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

- b) pareti piastrellate fino all'altezza di mt. 2,00, ovvero rivestite di materiale lavabile ed impermeabile;
- c) dotati di tazza, lavandino e box doccia (limitatamente agli esercizi di estetista e simili con superficie superiore a mq. 6);
- d) serviti da antibagno di idonee dimensioni con pareti rivestite in materiale facilmente lavabile, fino all'altezza di mt. 2,00;

3) I locali ovvero zone ad uso spogliatoio attrezzati con numero sufficiente e comunque pari al numero del personale addetto, di armadietti a doppio scomparto, di adeguata capienza e facilmente lavabili e disinfettabili. Detti locali od aree devono possedere rivestimenti con caratteristiche igienico-sanitarie già previste per i servizi igienici. Gli antibagni, ed eventuali separati locali spogliatoio, devono essere provvisti di porta a chiusura automatica;

4) Nei locali ove è previsto l'utilizzo di sostanze tossiche volatili, qualora siano serviti da sola aeroilluminazione naturale, si deve prevedere un sistema di areazione forzata;

5) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti normative; i vari ambienti devono essere serviti di acqua potabile delle rete pubblica.

6) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono da considerarsi quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata preventiva di deroga all' A.S.L. competente per territorio ex D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e comunque devono esistere in essi le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità (vespai e intercapedini areate nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali);
- b) presenza di impianti di climatizzazione con caratteristiche approvate dal competente Servizio A.S.L.;
- c) rispetto delle norme antincendio per laboratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche di lavoro specifiche.

-

7) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente all'acqua, con esclusione della tappezzeria in carta, moquette e delle semplici tinteggiature tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti devono essere arrotondati.

8) Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili, devono essere provvisti di un deposito separato dai locali di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica fornita dalla casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali quantità eccessive di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche.

9) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento, devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio a pedale, lavabile, disinfettabile e conservato per il periodo strettamente necessario per la raccolta dell'immondizia. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

10) Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso; dovrà essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per il soccorso medico.

11) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di

parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

12) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi anche per le attività estetiche;

- a) I locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie; curare che l'abbigliamento da lavoro sia sempre in stato di perfetta pulizia;
- c) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani;
- d) Per ogni nuovo cliente, deve essere utilizzata sempre biancheria pulita e lavata;
- e) Le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono non essere servite;
- f) Le lame dei rasoi, sia di tipo normale, sia a lame lunghe ed i pennelli, devono essere del tipo monouso. Essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima di ogni utilizzo. Tutti gli attrezzi e strumenti non a perdere occorrenti per l'esercizio dell'attività, devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio, devono essere disinfettati ovvero, se necessario, sterilizzati.
- g) Il titolare deve adottare per la finalità di disinfezione e/o sterilizzazione, le migliori tecniche a disposizione sul mercato in base alle conoscenze scientifiche più aggiornate e compatibili con le caratteristiche dei materiali costituenti gli attrezzi e gli strumenti di lavoro (colore a secco e umido – u.v. – sostanze chimiche – gas – strumenti fisici ecc.) L'adeguatezza delle diverse tecniche adottate, dovrà essere dimostrata a richiesta degli organi di vigilanza, anche mediante certificati e/o schede tecniche rilasciate dalle ditte produttrici.
- h) Per spargere talco, si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini.
- i) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso.
- j) I procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente.
- k) Il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m./secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.
- l) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.

13) Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare all'organo di vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivanti o riferibili all'uso di tinture o di altri cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/1965) e nella clientela.

14) Le acque reflue provenienti dall'attività di parrucchiere/a e barbiere sono paragonate a quelle delle attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'art. 14 secondo comma punto b) della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificati nella classe a) della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi all'osservazione dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15) Per quanto non espressamente sopra citato, si dovranno osservare puntualmente le specifiche norme vigenti in materia di prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/1956 D. Lgs. 626/94 e s.m.i.).

Articolo 10 bis – Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, Case di cura, Istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sia sui malati, sia sui deceduti.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati, non di malattie infettive in fase contagiosa, per la particolare attività . purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati: previo parere del S.I.S dell'ASL competente quando l'ammalato è al domicilio, previo parere del Direttore Sanitario quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 10 ter – Requisiti igienici per le attività svolte a domicilio dell'esercente.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:

- a) Locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad abitazione, con ingresso a parte e servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 10;
- b) Impianti igienico sanitari e attrezzature destinate all'esercizio: devono possedere le caratteristiche di cui al predetto art. 10.
- c)

Articolo 10 quater – Adeguamenti igienico sanitari per attività già esistenti.

Gli esercizi già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, compresi quelli a domicilio dell'esercente, dovranno rispettare le caratteristiche di cui all'art. 10, punto 1 lettera b); punto 2 lettera a) b) c); punto 5; punto 6 lettera b) c) d); punto 7 (con esclusione degli angoli arrotondati di raccordo tra le pareti ed i pavimenti) punti 8,9,10,11,12,13,14 e 15.

Tale condizione di deroga cesserà non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Articolo 10 quinquies – Altre disposizioni igienico-sanitarie.

L'A.S. competente, per esigenze profilattiche che si evidenziassero occasionalmente, potrà prescrivere, in base al parere del S.I.S.P. dell'A.S.L. tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

Articolo 10 sexies – Autorizzazione lampade abbronzanti – solarium

Tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelli relativi a club, palestre e similari, con esclusione quindi delle sole apparecchiature domestiche, sono assoggettabili alla presentazione di notifica di installazione e sono inserite nelle attività di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4.11.1999 n. 78.

Articolo 11 – Domanda di nuova autorizzazioni

1) le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco (secondo lo schema di cui all'allegato D del presente Regolamento) e, in particolare, debbono riportare;

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico-sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo o donna, estetista);

2) Alle domande devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione che la persona è già stata iscritta all'Albo delle imprese artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.
- b) Copia fotostatica autenticata del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;
- c) Planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio (non obbligatoria);
- d) Pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- e) Ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.);

La documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

Articolo 12 – Domande di trasferimento

Abrogato.

Articolo 13 – Subingresso per atto tra vivi

Abrogato.

Articolo 14 – Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione

1) Nel caso di invalidità, morte, o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il

tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione per un quinquennio o fino al compimento della maggior età dei figli minorenni anche in mancanza di requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Articolo 15 – Validazione annuale dell'autorizzazione

Abrogato.

Articolo 16 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee – cessazione dell'attività

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 15 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 14.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato articolo 5;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione;
- c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 50 giorni;

3) L'autorizzazione, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risolte entro e non oltre 30 giorni dalla notifica; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5) È fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco in caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, su richiesta dell'interessato, per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere di attività; in caso di recidiva viene revocata.

8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Articolo 17 – Comunicazione dei provvedimenti

1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività. Nel caso tuttavia che un'autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo tra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

Articolo 18 – Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria.

1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Articolo 19 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi

In ogni laboratorio per l'esercizio di BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO EDONNA, ESTETISTA è obbligatorio l'esposizione al pubblico in modo visibile di:

- a) autorizzazione amministrativa;
- b) listino prezzi;
- c) orario di apertura settimanale;
- d) calendario festività;

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti nazionali collettivi di lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: APERTURA ANTIMERIDIANA ore 7,00, chiusura serale non oltre le ore 24,00. Ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio pubblico nell'orario compreso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco secondo lo schema di cui all'allegato "I" del presente regolamento;

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti nazionali Collettivi di lavoro, è FACOLTATIVA la chiusura dei laboratori nelle giornate di DOMENICA e LUNEDI' nonché nelle giornate di festività INFRASETTIMANALE a carattere nazionale o locale e nella giornata della FESTIVITA' PATRONALE COMUNALE.

Articolo 20 – Vigilanza

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

Articolo 21 – Sanzioni

- 1) Per l'inosservanza delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dal testo unico della legge Comunale e Provinciale.
- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel comma 1), per casi di recidiva e in ordine di gravità:
 - a) richiamo o diffida
 - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
 - c) revoca dell'autorizzazione.
- 3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza dl Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.
- 4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

Articolo 22 – Disposizioni transitorie e finali

- 1) Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni simili) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando una apposita istanza secondo lo schema di cui all'allegato "L" al presente regolamento.
- 2) Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni simili possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza secondo lo schema di cui all'allegato "L" al presente regolamento.
- 3) Le attività in qualsiasi modo esercitate, quale che sia la forma e la natura giuridica che, al momento dell'entrata in vigore dl presente Regolamento, risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sub C), devono essere considerate soggette al presente regolamento;
- 4) Entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.
- 5) Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento e della legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n.1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 . 689.

7) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Articolo 23 - Abrogazione ed entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della Deliberazione di adozione;

2) Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento consiliare;

3) Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere costituita la Commissione comunale di cui all'articolo 2 e di conseguenza è da ritenersi sciolta la Commissione attualmente in carica.